



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area D2 2B 08 - Legislativa Contenzioso e Conferenza di Servizi

Ref. n. **Prot. 77542**
Prot. 165167/09

27 AGO. 2009

SCARICATO

Al Comune di Terracina
Dipartimento Attività Edilizia
Sportello Unico per l'Edilizia
Piazza Municipio, 1
04019 Terracina (LT)

Oggetto: Parere in merito all'interpretazione dell'art. 12 della L.R. n. 6/2008 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia" – Comune di Terracina.

Il Comune di Terracina ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito all'interpretazione dell'art. 12 della L.R. 27 maggio 2008 n. 6, recante "Calcolo degli indici di fabbricabilità".

L'art. 12, con l'esplicita finalità di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, demanda ai Comuni la previsione dello scomputo di volumetria nell'ipotesi in cui si realizzino murature esterne e solai di spessore superiore a 30 centimetri.

Il comma 4 dell'articolo estende l'applicabilità di tali disposizioni anche agli interventi di recupero degli edifici esistenti, ferma restando la salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico nonché il rispetto degli allineamenti, delle falde dei tetti o di conformazioni di altro tipo che caratterizzano gli edifici urbani e rurali di antica formazione.

In particolare, il Comune chiede se il suddetto scomputo di volumetria possa applicarsi anche agli interventi di recupero, ristrutturazione e demolizione e ricostruzione di edifici esistenti che presentano uno spessore della muratura esterna o dei solai inferiore ai 30 centimetri.

81



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area D2 2B 08 - Legislativa Contenzioso e Conferenza di Servizi

Deve ritenersi che la logica premiale della legge, volta ad incentivare l'adozione di soluzioni finalizzate al risparmio energetico senza penalizzare le superfici utili abitabili, vada applicata a tutti gli edifici esistenti, indipendentemente dall'attuale spessore di muri e solai, considerato che il comma 4 della legge regionale, nel riferirsi agli interventi di recupero, non pone prescrizioni limitative.

Un'indicazione in tale direzione interpretativa è ravvisabile anche nell'art. 9, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006, il quale stabilisce che le regioni e gli enti locali devono porre particolare attenzione nel "non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti a soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili".

Va anche sottolineato come la deroga che la L.R. n. 6/2008 porta alla normativa edilizia trova precipua giustificazione alla luce di quella particolare attenzione che il legislatore comunitario prima, quello nazionale poi e infine quello regionale hanno voluto riservare al tema del risparmio energetico; attenzione e valorizzazione che si è tradotta in strumenti normativi che derogano, attesa la specialità ed il prevalente interesse pubblico, la regolamentazione edilizia in materia.

Del resto, la Corte Costituzionale, pronunciata in merito alla legittimità della legge n. 10/1991 (sent. 27 dicembre 1991, n. 483), ha sottolineato come la normativa in tema di risparmio energetico abbia lo scopo di favorire lo sviluppo economico-sociale del paese e la competitività del sistema produttivo, ed è pertanto diretta a realizzare un preminente interesse generale, connotandosi dunque come materia che attraversa trasversalmente le diverse normative di settore.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Daniele Iacovone

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Dott.ssa Marina Ajello